



Roma, 6.8.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000007207/AG
Oggetto: Covid-19 .- D.L. n. 83/2020 – Proroga dello stato di emergenza

Circolare n. 12437
SS
4.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Publicato in G.U. il decreto che proroga lo stato di emergenza
fino al 15 ottobre p.v.:
sintesi delle principali misure di interesse che continuano ad applicarsi.**

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge n. 83/2020, recante *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*.

Il decreto, in vigore dal 30 luglio u.s., dispone la **proroga**, dal 31 luglio 2020 al **15 ottobre 2020**, delle previsioni di cui al D.L. 19/2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia (cfr circolare federale 12084 del 27.3.2020), nonché la proroga di alcune misure correlate con lo stato di emergenza contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato dello stesso decreto.

Tre le misure di interesse, prorogate dal provvedimento in oggetto, si evidenziano, in sintesi, le seguenti (con l'indicazione dei corrispondenti punti dell'allegato 1 del decreto).

Proroga termini reclutamento e permanenza in servizio personale sanitario: reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; assunzione degli specializzandi; conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (D.L. 18/2020- L- 27/2020) - (punti 1, 2, 3).

Proroga termini potenziamento reti assistenza territoriale: possibilità per le regioni di stipulare contratti per acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie e contratti con strutture private non accreditate (D.L. 18/2020- L. 27/2020) - (punto 4).

Aree sanitarie temporanee, unità speciali di continuità assistenziale: possibilità per Regioni e Province autonome di attivare aree sanitarie temporanee anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento e istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale per garantire l'attività assistenziale ordinaria (D.L. 18/2020- L. 27/2020) - (punti 5 e 6).

Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie: la proroga riguarda la disposizione che consente l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea e le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge (D.L. 18/2020- L.27/2020-cfr circolare federale 12215 del 6.5.2020) – (punto 9).

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (D.L. 18/2020- L. 27/2020 - cfr circolare federale 12215 del 6.5.2020) – (punto 10).

Utilizzo di mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle disposizioni vigenti (D.L. 18/2020- L. 27/2020) – (punto 11).

Iniziative di solidarietà in favore famigliari degli esercenti professioni sanitarie: la proroga riguarda l'istituzione in favore dei famigliari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie - e, quindi, anche ai familiari dei farmacisti - del Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19, che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. (D.L. 18/2020- L. 27/2020 - cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020)- (punto 13).

Diritto al lavoro agile per disabili, immunodepressi e (fino al 14 settembre 2020) per genitori, dipendenti settore privato, di minori di 14 anni (D.L. 18/2020- L. 27/2020 e D.L. 34/2020- L. 77/2020) – (punti 14 e 32).

Possibilità di svolgere a distanza le riunioni degli organi collegiali degli Enti pubblici nazionali (D.L. 18/2020- L. 27/2020). Per quanto riguarda gli Ordini, si rammenta quanto da ultimo indicato nella circolare n. 12315 del 17.06.2020- (punto 16).

Poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza (D.L. 18/2020- L. 27/2020) - (punto 20).

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: la disposizione prorogata è quella introdotta dalla legge di conversione del DL 23/2020- L. 40/2020 (Decreto liquidità – cfr circolare federale n. 12317 del 17.06.2020) in base alla quale i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla L. 405/2001, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di **distribuzione per conto**, dalle

farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 (punto 25).

Sistema di allerta covid - utilizzo dell'applicazione e della piattaforma unica nazionale (App Immuni – D.L. 28/2020-L. 70/2020) - (punto 29).

Sospensione dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn) (D.L. 34/2020- L. 77/2020 – cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020)- (punto 31).

* * *

Restano in vigore, fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020 (cfr circolare federale n. 12396 del 17.7.2020).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1